



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

Dipartimento di Scienze della Salute

CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO A PERSONALE ESTERNO ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRÆCIA DI CATANZARO

(ART. 7, COMMA 6, D. LGS. 165/2001 e ss.mm.ii.)

fra

il Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, C.F. 97026980793, P.I. 02157060795 con sede in Germaneto, Viale Europa – Campus “S.Venuta”- 88100 Catanzaro, rappresentato dal Direttore di Dipartimento, Prof. Francesco Luzzo a ciò debitamente autorizzato, di seguito indicato come “Committente”

e

il Sig. Antonio Viscomi, nato a _____ il _____ e residente a _____ in _____
C.F. _____ qui di seguito indicato come
“Prestatore”

Il “Committente” e il “Prestatore” singolarmente “Parte” e congiuntamente “Parti”

PREMESSO

- A) che il Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro intende conferire un incarico di lavoro autonomo di tipo occasionale da destinare al supporto e monitoraggio all'attività dei dati relativi alle malattie Metaboliche ereditarie presso la Cattedra di Pediatria;
- B) che per lo svolgimento della predetta attività il Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro ha preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- C) che il Sig. Antonio Viscomi è risultato vincitore della procedura di valutazione comparativa indetta dal Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro con D.D. n. 30 del 10.06.2025;
- D) che le prestazioni richieste non rientrano nei compiti istituzionali contrattualmente definiti di lavoratore dipendente e rientrano nell'oggetto della propria attività professionale a carattere non abituale;

PRESO ATTO

- 1) delle disposizioni normative illustrate dall'art. 7 comma 6 del D.lgs n.165/2001 e ss.mm.ii;
- 2) delle linee guida previste dal “Regolamento per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo a personale esterno all'Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro” adottato con D.R. n.877 del 21.07.2020;

VERIFICATO



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

Dipartimento di Scienze della Salute

che non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse ostative alla stipula del presente contratto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente contratto.

Art. 2

Con la presente scrittura privata si affida al Sig. Antonio Viscomi l'incarico avente ad oggetto la seguente prestazione: *"supporto e monitoraggio all'attività dei dati relativi alle malattie Metaboliche ereditarie presso la Cattedra di Pediatria"*.

La prestazione dovrà svolgersi in regime di lavoro autonomo, ovvero in assoluta autonomia operativa senza vincoli di orario e senza dover sottostare ad alcun potere gerarchico e/o disciplinare da parte del Committente. Nell'espletamento dell'attività, il Prestatore opererà con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico assunto, facendo uso appropriato della sua professionalità la quale non sarà, in alcun modo, limitata da parte del Committente.

Art. 3

Il presente accordo decorre dalla data di pubblicazione degli estremi dell'atto sul sito web dell'Ateneo di cui all'art. 15 D. lgs n. 33/2013, per la durata di dodici mesi (12 mesi).

Da tale data si determineranno anche gli effetti per l'esecuzione degli adempimenti derivanti dal contratto (comunicazioni preventive per pluriefficacia, ecc).

Gli effetti economici, e dunque gli obblighi di remunerazione da parte del Committente, inizieranno a decorrere dalla data di pubblicazione degli estremi dell'atto sul sito web dell'Ateneo di cui all'art. 15 D. lgs n. 33/2013, per la durata di dodici mesi (12 mesi).

Art. 4

Per la suddetta attività al Prestatore è riconosciuto l'importo di Euro 20.000,00 (in lettere Euro ventimila/00) più oneri a carico dell'ente.

La retribuzione sarà corrisposta su presentazione di una relazione avente ad oggetto l'attività svolta sottoscritta dal docente titolare dei fondi sui quali andrà a gravare l'incarico, previa verifica, da parte dello stesso, della regolarità della prestazione oggetto del contratto, con la possibilità di erogare al Prestatore degli acconti, da congruare reciprocamente a liquidazione definitiva della retribuzione.

Art. 5

Il Committente si riserva la facoltà di interrompere l'incarico a proprio insindacabile giudizio, qualora ravvisi, da parte del Prestatore, eventuali violazioni al presente contratto o alle disposizioni regolamentari in vigore presso l'Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro. In tale evenienza il Committente si impegna a versare al Prestatore la quota parte dell'importo relativo alla



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

Dipartimento di Scienze della Salute

documentazione e/o all'attività fino a quel momento prodotta. Da parte sua, innanzi a tale circostanza, il Prestatore si impegna a non avanzare alcuna ulteriore pretesa nei riguardi del Committente.

Art. 6

Il Prestatore accetta e si impegna ad osservare e rispettare tutte le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, nonché le ulteriori disposizioni regolamentari in vigore presso l'Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro ed altresì a comunicare tempestivamente al Committente l'eventuale insorgenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse che si pongano come ostative alla prosecuzione del rapporto contrattuale.

La violazione da parte del Prestatore degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, così come delle disposizioni regolamentari in vigore presso l'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, sarà considerata come grave inadempimento e determinerà la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013.

Art. 7

Ai fini previdenziali si precisa quanto segue:

- i) il collaboratore dichiara di non essere tenuto a nessuna altra forma obbligatoria di contribuzione previdenziale;
 - ii) ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 c. 26 L. 335/95 il reddito di cui al presente rapporto è soggetto a contribuzione previdenziale nella misura di legge sul totale dei compensi erogati;
 - iii) tale contributo è posto per due terzi a carico del committente e per un terzo a carico del collaboratore;
 - iv) il committente effettuerà il versamento dell'intero importo relativo al contributo entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso stesso;
- Si fa comunque rinvio alla L. 335/95 nonché al Decreto del Ministero Lavoro 2/5/96 n. 281.

Art. 8

L'importo di cui all'art. 4 del presente contratto andrà a gravare sui fondi del progetto di ricerca:
CONCOLINO/5

Art. 9

Per quanto non contemplato nel presente contratto si rinvia al disposto degli art. 2222 e seguenti del codice civile e al comma 3 dell'art. 409 c.p.c.

Per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero eventualmente insorgere tra le Parti, dall'esecuzione ed interpretazione del presente contratto, si rinvia a quanto previsto dalla Legge 183/2010. Resta inteso che, Foro competente - in caso di controversie - sarà quello di Catanzaro, rinunciando espressamente le Parti alla competenza di qualsiasi altra sede.

Art. 10

11
AN



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

Dipartimento di Scienze della Salute

Resta inteso che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento delle informazioni personali, i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.

Il titolare del trattamento è l'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, tratta i Vostri dati in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, come meglio descritto nell'informativa estesa reperibile presso la sede dell'Università, e consultabile anche sul sito istituzionale: <http://web.unicz.it>. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è contattabile all'indirizzo di posta elettronica: dpo@unicz.it.

Firma anche per presa visione dell'informativa estesa.

Catanzaro, lì 28/07/2025

Il Prestatore

Sig. Antonio Viscomi

Firma autografa omessa ai
sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993.

In ossequio al dettato normativo previsto dalla Legge n.190/2013 e dal D. lgs n. 33/2013 si rinvia al link di seguito riportato per i richiami al codice di comportamento e ai doveri dei prestatori e/o collaboratori (http://www.unicz.it/avcp_DOC/Piano_corrux_programma_trasp.pdf).

Letto, confermato e sottoscritto.

Catanzaro, lì... 28/07/2025

Il Prestatore

Sig. Antonio Viscomi

Firma autografa omessa ai
sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993.

Il Direttore di Dipartimento

Prof. Francesco Luzzza

Firma autografa omessa ai
sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di aver letto le clausole ed i patti contenuti negli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del presente contratto e di approvarli specificatamente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Catanzaro, lì... 28/07/2025

Il Prestatore

Sig. Antonio Viscomi

Firma autografa omessa ai
sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993.

Il Direttore di Dipartimento

Prof. Francesco Luzzza

Firma autografa omessa ai
sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993.